



MUNICIPIO DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Estratto dal Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale

N. 31 del 6/3/92

OGGETTO:

Approvazione regolamento concessione contributi art.13
Legge Regionale 30/4/91 - n.10.

L'Anno 1992 il giorno sei del mese di Marzo delle ore 19,00

in poi, nel Municipio di Castellammare del Golfo e nella solita sala delle adunanze Consiliari.

In seguito ad appositi inviti, distribuiti a domicilio di ciascuno Consigliere nei modi e termini di legge, si è adunato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di convocazione e in seduta Pubblica

Su N. 30 Consiglieri assegnati al Comune e N. 30 in carica, dal Registro di intervento risultano presenti N. 29 e assenti N. 1 e precisamente:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1	SI		16	Fausto Francesco	SI
2	SI		17	Foderà Antonino	SI
3	SI		18	Galante Camillo	SI
4	SI		19	Piazza Salvatore	SI
5	SI		20	Navarra Domenico (Cl. '31)	SI
6	SI		21	Borruso Rocco	SI
7	SI		22	Vitale Antonino	SI
8	SI		23	Calabrò Alberto	SI
9	SI		24	Serina Francesco	SI
10	SI		25	Ilardi Michelangelo	SI
11	SI		26	Collica Girolamo	SI
12	SI		27	Mazzara Salvatore	SI
13	SI		28	Milazzo Salvatore	SI
14	SI		29	Buffa Gaetano	SI
15	SI		30	Navarra Domenico (Cl. '36)	SI

Assiste all'adunanza il Segretario Generale del Comune Amoroso Salvatore

Assume la Presidenza il Sindaco Galante Vito

quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 184 dell'O.A.E.L. nella Regione Siciliana, approvato la legge 15-3-1963, N. 16, il Consiglio unanime designa a scrutatori i signori

Serina Francesco - Scarcella Nicolò - Navarra Domenico cl. 6

Handwritten signature: Amoroso Salvatore

IL PRESIDENTE
MUNICIPIO DI CASTELLANA G. STABILE

Mette in trattazione il punto 24 dell'O.d.G. relativo al:

*Approvazione regolamento concessione contributi art.13

Legge Regionale 30/4/91 - n.10.

Chiede ed ottiene di parlare il cons. Galante Camillo facendo rilevare che gli atti del Consiglio si trova un regolamento diverso rispetto a quello a cui la Commissione consultiva dallo stesso Presidente, aveva dato parere favorevole nella riunione tenutasi prima dell'ultima seduta consiliare, e poi una osservazione in merito all'art.20 del regolamento agli atti del Consiglio e precisamente al 3° comma dove fra l'altro si dice che il Sindaco dispone il pagamento sui fondi del servizio economato; Chiede quindi se esiste un regolamento dell'economato che preveda che lo stesso economato possa liquidare le somme di denaro quando si tratta di sussidi straordinari.

- Risponde il V. Segretario Comunale dicendo che c'è un regolamento dell'economato, ma che non ha l'anticipazione su questi imposti, e ciò potrà avvenire approvando l'odierno regolamento.

- Interviene il cons. Calabrò, componente della citata Commissione consultiva, ricordando che in una prima riunione di detta Commissione è stato approvato un regolamento, buono o brutto che sia stato, e che successivamente la Commissione è stata riconvocata per esaminare un altro regolamento che peraltro era più voluminoso.

Si chiede quindi che senso ha tutto questo, anche se il parere della Commissione non è da ritenersi vincolante.

- Il Sindaco precisa che essendo il primo regolamento molto lacunoso e lavorando ora sulla Legge 142 si è acquisito materiale proveniente da altri Comuni d'Italia dove i regolamenti vengono fatti come si deve, e quindi continua il sindaco, lavorando sulla falsa riga di quello già in possesso è stato arricchito notevolmente in maniera tale da avere un regolamento completo.

- Chiede la parola il cons. Ilardi ricordando alla Presidenza che in una precedente seduta consiliare l'A.C. aveva preso l'impegno di inserire un articolo che riguardava il Ticket, per i medicinali.

- Il Sindaco assicura che l'impegno sarà rispettato inserendo tale voce all'art.18 del regolamento stesso.

Dopo di che mette ai voti per alzata e seduta, il punto dell'O.d.G. che viene approvato ad unanimità.

- A questo punto il cons. Ilardi dopo aver ricevuto assicurazione da parte della Presidenza che la richiesta del ticket sarà inserita all'art.18 del regolamento chiede l'immediata esecuzione per il presente atto deliberativo.

- Il Sindaco mette ai voti tale proposta che viene approvata ad unanimità.

RE. LL.

Regione Siciliana

29 MAG. 1992

REGIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
di

Trapani, 19

TRAPANI

Prot.n. 14729 - Decis.n. 20181 -

OGGETTO: Comune di CASTELLAMMARE DEL GOLFO Deliberazione
C.C. - G.M. - n. 31 del 6/3/92

Al Sig. SINDACO del Comune

di CASTELLAMMARE

Si comunica che questa C.P.C. nella seduta del 19/5/92
con Decis.n. 20181 - Prot.n. 14729 ha riscontrato favorevolmente
l'atto deliberativo n. 31 del 6/3/92;

Tuttavia, con lo stesso provvedimento questo organo tutorio invita
la P.A. ad adottare atto integrativo nel quale siano previsti modalità
e criteri di liquidazione per quel che riguarda i contributi da concedere
a società sportive, associazioni ed Enti vari.

COMUNE
CASTELLAMMARE DEL GOLFO
SEGRETARIA
29. MAG 1992
POSTA IN ARRIVO

*De replicare
in 15*

Fa presente ai Sigg. Consiglieri che la G.U.R.S. n.22 del 4/5/1991 ha pubblicato la L.R. n.10 del 30/4/1991, concernente "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa".

In particolare l'art.13 della predetta Legge prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'AG C., pertanto ha predisposto per tale fine un regolamento apposito che propone di dare per letto, avendo i Signori Consiglieri avuto modo di venire a conoscenza con il deposito per tre giorni degli atti consiliari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'esito della votazione unanime;
 - Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di quartiere di Balata di Baida;
 - Visto il vigente O.A.S.E.LL.;
- Preso atto del parere favorevole espresso dai responsabili del servizio _____ in ordine alla regolarità tecnica _____ della proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art.53 della Legge 8/6/1990, n.142, recepito dall'art.1 della L.2.11/12/1991, n.48; Ritenuto il provvedimento in esame conforme alle vigenti disposizioni di Legge e che quindi nessun rilievo è stato posto in ordine alla legittimità dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8/6/1990, n.142, recepito dall'art.1 della L.R. 11/12/1991, n.48;
- Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata e seduta;

D E L I B E R A

Di approvare l'unito regolamento per la emanazione di atti patrimoniali favorevoli per destinatari che è composto di n.33 articoli debitamente numerati dal N.1 al N.33.



Del che il presente verbale, come appresso chiuso e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Magaddino Stefano

f.to Galante Vito

f.to Amoroso Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno festivo (Domenica 22/3/92)

senza opposizioni o reclami.

Castellammare del Golfo, 23/3/92

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Amoroso Salvat

- Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castellammare del Golfo, 24.3.92

Visto: IL SINDACO

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO - TRAPANI

N. 16729 prot.

Trepani, li _____

N. 20181 dec.

Dichiarata esente da vizi di legittimità nella seduta del _____

IL SEGRETARIO

Divenuta esecutiva a norma di legge.

Castellammare del Golfo

IL SEGRETARIO GENERALE

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
TRAPANI **29 MAG. 1992**

N. 16729 prot.

Trepani, _____

N. 20181 dec.

Dichiarata esente da vizi di legittimità con lettera
nella seduta del **19 MAG. 1992**

IL SEGRETARIO
(Giacomino Sangiovanni)



[Handwritten signature]



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Allegato alla deliberazione di **C.B. n. 31...** del **6.3.92**

Comune di Castellammare del Golfo
Provincia Regionale di Trapani

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 53, 1° comma della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1 della L.R. 11.12.1991, N° 48.

Il Responsabile del Servizio

Comune di Castellammare del Golfo
Provincia Regionale di Trapani

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 53, 1° comma della legge 8.6.90, n. 142, recepito dall'art. 1 L.R. 11.12.1991, n. 48.

Il Responsabile della Ragioneria

Comune di Castellammare del Golfo
Provincia Regionale di Trapani

Il sottoscritto Segretario Generale, ai sensi dell'art. 53, 1° comma della legge 8.6.1990, n. 142, recepita dall'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 48, dichiara la presente proposta di deliberazione legittima, *perché viene acquisito il Verbo del Consiglio*

di quartiere di Palato di Maiolo

Il Segretario Generale

Copia fotostatica dell'originale
depositata nell'ufficio comunale.

Castellammare del Golfo, il **24.3.92**

Il VICE SEGRETARIO GENERALE
(Salvatore Ambrosio)



REGOLAMENTO

PER L'EMANAZIONE DI ATTI PATRIMONIALI FAVOREVOLI PER I DESTINATARI

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Il sottoscritto *che presiede detto* Sindaco comunale del Comune
di *C/mare* ha deliberato di essere affisso

all'Albo comunale per *15 (quindici)* consecutivi
dal *29-5-92* al *13-6-92*

Castellammare Golfo, li *15-6-92*

IL SINDACO COMUNALE



Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10 - Articolo 13



...che le iniziative più idonee
...conoscenza del presente rego-
lamento ... di partecipazione di cui
all'art. 6 della legge 8 giugno 90, n. 130, degli enti di

Capo I
FINALITÀ

Art. 1

1. Con il presente Regolamento adottato ai sensi degli art. 2 e 198 bis del vigente Ordinamento T.U. ed in esecuzione e per la corretta applicazione dell'art. 13 della L.R. 30 Aprile 91, n.10 il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ai enti pubblici e soggetti privati ed a persone, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed al conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art.6 della legge 8 giugno 90, n.142, degli enti ed

istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1. Le deliberazioni relative alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicate all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed Istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

Capo II
PROCEDURE

Art. 6

1. La Giunta Comunale, nella predisposizione del bilancio preventivo, tiene conto delle richieste di contributo presentate entro e non oltre il 30 settembre.

2. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal ^{secondo} ~~quinto~~ comma dell'art. 12.

Art. 7

1. Le istanze, indirizzate al Capo dell'Amministrazione o all'Assessore competente devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

2. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

Le istanze dovranno contenere l'esatta indicazione del richiedente e del beneficiario, di chi potrà riscuotere e quietanzare e, se avanzata da un ente, da un rappresentante legale e inoltre tutte le notizie e le informazioni utili per una oggettiva valutazione da parte degli organi.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere le dichiarazioni che il soggetto richiedente, se diverso da persona fisica, non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e dell'art.4 della legge 18 novembre 1981, n.559.

Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art.17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con la modalità di cui alla vigente normativa.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziata le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.

3. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche. Il responsabile del servizio, qualora le indicazioni dell'istanza, la documentazione prodotta o le eventuali informazioni assunte non siano sufficienti per una valutazione oggettiva, possono fare un supplemento d'istruttoria, richiedendo altre notizie o documenti al fine di avere ulteriori elementi di giudizio. In questo caso gli eventuali termini per i relativi provvedimenti ricominceranno a decorrere dalla registrazione di protocollo dalla risposta degli interessati. Le richieste relative al supplemento d'istrut

toria dovranno essere inviate entro 15 giorni dalla ricezione.

Art. 9

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per la attribuzione dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario Comunale.

3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

Art. 10

1. Fermo restando le pubblicazioni delle delibere relative alla programmazione finanziaria e di concessione o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere previsti dal presente Regolamento, ogni il responsabile del servizio appronterà un elenco delle concessioni e delle attribuzioni deliberate nel periodo precedente. Detto elenco, che sarà pubblicato all'albo pretorio, a cura dell'ufficio segreteria, per 15 giorni, dovrà contenere tutte le indicazioni relative ai benefici, al tipo di intervento, al suo ammontare e alla causale.

Capo III
SETTORI D'INTERVENTO

Art. 11

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi della stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati.

Capo IV

SCHEMI ANNESSI

Art. 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'amministrazione a favore:

- a) di persone residenti (o normalmente presenti) nel Comune, suscitando le attivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente le loro attività in favore della popolazione del Comune;
- i) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di Enti Pubblici e Privati, Associazioni e Comitati, anche se

costituiti da un tempo inferiore a 6 mesi, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di

interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è proposto.

- 2 -

Capo V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 13

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici, in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato, anche attraverso la richiesta all'istanza di produrre ulteriore documentazione.

2. L'erogazione di sussidi a favore di soggetti che necessitano l'immediata assistenza può essere autorizzata dalla Giunta nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della stessa per queste finalità. La Giunta adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. ||

L'esecuzione del provvedimento di autorizzazione è curato dall'Economo Comunale, che anticipa con i propri fondi l'erogazione delle somme e periodicamente istruisce la pratica di rimborso. Nel corso dell'esame della pratica istruita dall'Economo Comunale, ai

senza del comma precedente, il Sindaco riferisce alla Giunta sugli interventi disposti e la stessa delibera il rimborso delle somme ad essi relative.

13

Art. 14

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale e di cui al precedente art. 11, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

Art. 15

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma di manifestazione, iniziativa, progetto, e da un rendiconto di spesa. In caso di irregolarità, può sospendere l'approvazione del contributo di contributo non corrisposto e, a seguito dell'approvazione del rendiconto della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti consentiti.

dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

Art. 16

1. L'intervento del comune non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni e iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art.15, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art.14.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari e/o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Art. 17

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso, per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con la modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente

noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Cap. VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 18

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) alla assistenza e protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla protezione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla protezione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza straordinaria a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economiche e sociali, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionalmente affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite con l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attività dell'istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza

o per la particolare condizione dei richiedenti, non siano possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 19

ISTANZE

Le domande per ottenere l'assistenza devono essere redatte su apposito modulo fornito dall'amministrazione. Esse devono contenere le notizie richieste e integrate da altre sulla composizione del nucleo familiare, sugli eventuali obbligati agli alimenti di cui al titolo XIII del codice civile e sull'importo di eventuale trattamento pensionistico diretto o indiretto o di altri ³assegni o indennità.

All'Istanza deve essere allegata la eventuale denuncia dei redditi presentata nell'anno precedente quello della richiesta ovvero in quello immediatamente precedente.

Unitamente all'istanza, i richiedenti potranno documentare quanto esposto nei superiori commi anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 20 e 26, quarto comma della legge 4/1/1968 n.15.

Nessuna assistenza straordinaria può essere concessa a soggetti che individualmente posseggono redditi superiori opari alla fascia esente, tranne che per particolari situazioni collegate con uno stato di grave malattia personale o di un familiare.

Art. 20

ORGANIZZAZIONE

Il servizio, nelle fase di istrizione, accertamento, valutazione e proposta, sarà svolto dall'ufficio di servizio sociale, che si avvarrà della collaborazione del servizio di assistenza sociale, se esistente, e dei Vigili Urbani.

Il responsabile del servizio quantificherà le somme da erogare o l'individuazione della prestazione finalizzata, tenendo conto delle attuale richiesta delle condizioni economiche dei richiedenti, dello scopo dell'intervento, dei programmi di intervento approvati dalla amministrazione e delle disponibilità finanziarie.

Per i casi urgenti e comprovati il responsabile del servizio può proporre l'erogazione di sussidi straordinari nel limite massimo di L. 500.000 e il Sindaco dispone il pagamento sui fondi del servizio Economato, ferma restando la liquidazione da parte della Giunta Municipale.

Art. 21

VIGILANZA

L'ufficio di servizio sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica con accertamenti periodici e, nel caso di assistenza continuativa, ne riferisce trimestralmente alla Giunta Municipale.

L'ufficio accerterà se vi sono congiunti obbligati a prestare alimenti ai sensi degli articoli 443 e seguenti del codice civile.

In caso di indigenza anche degli obbligati il Comune effettuerà gli interventi richiesti e ritenuti necessari; in caso contrario promuoverà le necessarie azioni a tutela degli interessi degli assistiti.

Qualora la Giunta nei provvedimenti relativi all'assistenza economica si discosti dal parere o dalla proposta dell'ufficio dovrà motivare i relativi atti deliberativi.

Alla fine di ogni anno il responsabile del servizio presenterà una relazione sulla condizione del servizio; sui vari interventi e sugli obiettivi raggiunti.

Art. 22

LIMITAZIONI

L'assistenza economica continuata o temporanea, di norma, non compete a quei soggetti che fruiscono della assistenza domiciliare, tranne in caso di esplicita richiesta vagliata favorevolmente dai responsabili del servizio e approvata dalla Giunta Municipale.

L'importo mensile dell'assistenza continuativa o temporanea non può superare la somma di L. 250.000.

L'assistenza economica straordinaria è concessa per situazioni necessitanti che non abbiano carattere di ripetibilità e siano di particolare gravità.

L'importo dell'assistenza straordinaria non può superare la somma di £. 5.000.000

Per importi superiori deciderà il Consiglio Comunale.

Art. 23

GRADUATORIA

Nel caso in cui si renda necessario effettuare una graduatoria, per la presenza di più istanze e di limitata disponibilità finanziaria, questa è predisposta dall'ufficio del servizio sociale ed approvata dalla Giunta Municipale.-

La graduatoria è predisposta tenendo conto dei seguenti elementi e punteggi:

- a) redditi non superiore alla fascia esentepunti 100
- b) redditi superiore alla fascia a detrarre per ogni milione:
meno.....punti 10
- c) coniuge convivente, disoccupato e senza reddito.....punti 20
- d) figlio convivente, disoccupato e senza reddito.....punti 10
- e) genitore/fratello/sorella/convivente, disoccupato e senza
reddito.....punti 10
- f) grave malattia invalidante propria o di un familiare
convivente e a carico.....punti 100
- g)punti 50

Art. 24

1. Nel bilancio annuale il consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e la ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'art.18 e tenuto conto di quanto stabilito dal ~~primo~~ ^{secondo} comma dell'art.13.

2. Nella relazione previsionale e programmatica il consiglio comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art.18, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla giunta per organizzare forme coordinate dell'intervento dei

versarsi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficienza le finalità previste.

3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi di intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.

4. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente art.13

↑
Verificare

(P. 2) art 13

- 18 -

Capo VII

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 25

1. Gli interventi del comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

4. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Art. 26

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti, strutture ed attrezzature mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale, acquisito il parere della competente commissione e da convenzioni dallo stesso approvate e stipulate con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve provvedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

PRATICA ATTIVITA' GIOVANILE :

Alle Società Sportive, in considerazione del fatto che l'attività viene svolta a cavallo fra due esercizi finanziari, possono essere concesse anticipazioni in misura non superiore al 50% di quanto concesso nell'esercizio precedente.

Capo VIII
SVILUPPO ECONOMICO

Art. 27

1. Le funzioni, del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, sostelli, campeggi e simili, che vengono realizzate sul territorio comunale;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del

Comune, degli impianti elettrici e telefonici.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

ART. 26

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 21 si osservano le norme di cui agli artt. 13 e 15 del presente Regolamento.

CAPO IX

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART. 29

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 30

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla

stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.-

Art. 31

BORSE DI STUDIO

Al fine di favorire, sviluppare ed incentivare la cultura possono essere annualmente istituite delle borse di studio a favore degli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado esistenti nel territorio comunale.

Le borse verranno attribuite agli studenti meritevoli che abbiano ottenuto la promozione nelle ultime classi con una votazione non inferiore a 8/10.

Il numero delle borse e il loro importo per ogni scuola e istituto pubblico funzionante nel comune, è stabilito dal consiglio comunale con apposito bando da pubblicare all'albo e comunicare alle varie scuole.

Le attribuzioni verranno disposte dalla giunta municipale, su segnalazione del capo d'Istituto, agli studenti che abbiano ottenuto la più alta votazione. In caso di parità, la borsa verrà assegnata allo studente più bisognoso, previo accertamento delle condizioni familiari degli interessati, da effettuare tramite dichiarazione dei redditi della famiglia presentata nell'anno che precede quello dell'assegnazione.

Capo I

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 32

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi III, IV e V.

Capo XI
INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 33

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la giunta ritenga che sussistano interesse generale della comunità, tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporanea del locale, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

PUBBLICITÀ

Al sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 30/4/91, n. 10, l'Amministrazione procederà alla pubblicazione dei criteri e delle modalità per la concessione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari mediante:

- a) la pubblicazione in permanenza all'albo pretorio del presente Regolamento, di cui sarà data copia ad ogni ufficio competente;
- b) la pubblicazione in permanenza all'albo pretorio di tutti gli atti, che, ad integrazione o modifica di quelli di cui al presente regolamento, predeterminano altri criteri o modalità;
- c) la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio delle relazioni finali previste dal presente regolamento.

Art. 35

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate le disposizioni in materia, comprese quelle relative alla contabilità pubblica, quelle previste in specifiche disposizioni di legge, quelle del vigente ordinamento R.L.

Art. 36

ESCLUSIONE

Il presente regolamento non si applica alle concessioni patrimoniali erogate per conto di altri enti, anche se soppressi, qualora siano disciplinati in maniera autonoma.

Art. 37

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, ai sensi del secondo comma dell'art. 197 del vigente ordinamento R.L. verrà pubblicato, successivamente all'esito favorevole del controllo da parte della C.F.C., all'albo

...rio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore
il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

10/1

Capo XIII
NORMA TRANSITORIA

Art. 38

1. Per l'anno 1992 e comunque laddove in sede di prima applicazione non sia possibile l'osservanza dei termini e modalità previsti ai capitoli precedenti, la giunta comunale può erogare contributi in deroga agli stessi previa verifica della compatibilità delle richieste con le aree di intervento di cui al presente regolamento, ove se ne ravvisi la necessità da parte della giunta municipale, qualora i tempi tecnici lo permettano.